



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica

Decreto attuativo del regime di sostegno alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

RELAZIONE DESCRITTIVA

Obiettivi

Il decreto, previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 3 Marzo 2011, n. 28, disciplina gli incentivi relativi agli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, a partire dalla sua entrata in vigore. In particolare il decreto, sinteticamente denominato "Conto termico", è finalizzato a:

- creare un meccanismo incentivante sul modello del "conto energia", dedicato alle rinnovabili termiche, che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica previsti dal PAN 2010 e dal PAEE 2011 e coerente con la Strategia Energetica Nazionale;
- introdurre un meccanismo di incentivazione dedicato per interventi di efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione, in grado di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica del patrimonio pubblico previsto dalla nuova Direttiva europea sull'efficienza energetica.

Soggetti beneficiari ed interventi incentivati

Il "Conto termico" incentiva uno o più degli interventi di efficientamento energetico, elencati di seguito, realizzati dalle amministrazioni pubbliche:

- isolamento termico delle pareti;
- sostituzione di strutture verticali trasparenti (finestre);
- installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;

Nell'ambito della produzione di calore da fonti rinnovabili sono incentivati, inoltre, uno o più interventi, elencati di seguito, effettuati dalle amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati:

- sostituzione di generatori di calore con pompe di calore elettriche e a gas, comprese le pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria;
- sostituzione di generatori di calore con generatori di calore, termocamini e stufe alimentati a biomassa;
- installazione di collettori solari termici e sistemi di *solar cooling*.

L'obiettivo degli interventi incentivati è quindi:

- migliorare le prestazioni energetiche dell'involucro di edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale;
- migliorare le prestazioni energetiche degli impianti termici per il condizionamento invernale, estivo e per la produzione di acqua calda sanitaria.

L'incentivo è rivolto in via quasi esclusiva alla sostituzione di impianti meno efficienti già installati, con l'eccezione del solare termico in considerazione del fatto che tale tecnologia trova impiego prevalentemente come integrazione di altri sistemi di generazione termica.

Per l'accesso al regime incentivante sono stabiliti requisiti minimi di accesso per ciascuna tipologia di intervento. Il limite massimo di potenza per poter accedere alla domanda di richiesta di incentivo è pari a 500 kW termici (700 metri quadri lordi di superficie per il solare termico). Nel caso di interventi di efficienza energetica è stato posto un limite di spesa massimo in relazione al tipo di intervento effettuato.

Modalità di accesso agli incentivi e loro quantificazione

Con riguardo agli interventi efficienza energetica, il meccanismo prevede che l'incentivo totale sia pari ad una percentuale della spesa sostenuta. Sono comunque fissati prezzi specifici massimi di mercato e ammontare massimo dell'incentivo.

L'incentivo legato agli impianti di produzione di calore da fonti rinnovabili è commisurato all'energia rinnovabile prodotta e al risparmio energetico conseguito. Il calcolo è basato sui dati di targa dell'apparecchiatura installata e sulla zona climatica di installazione (ore di funzionamento stimate).

L'incentivo viene erogato in 5 anni per tutti gli interventi di efficientamento energetico e per gli interventi di produzione di energia termica rinnovabile con potenze superiori a 35 kWt (superiori a 50 metri quadri lordi di superficie per il solare termico). Per gli interventi di produzione di energia termica rinnovabile con potenza inferiore o uguale a 35 kWt (inferiore o uguale a 50 metri quadri lordi di superficie per il solare termico), l'incentivo è erogato in 2 anni.

La domanda di accesso al regime incentivante può essere presentata al GSE dopo l'ultimazione degli interventi. Esclusivamente per le amministrazioni pubbliche, per mitigare la problematica dell'accesso al credito e come alternativa alla procedura standard, è possibile richiedere l'incentivo alla firma dell'accordo contrattuale con il fornitore di servizi energetici (ESCO) per la realizzazione degli interventi. L'incentivo spettante verrà impegnato ed erogato dopo l'ultimazione dei lavori, previa verifica finale. A tale procedura alternativa è dedicato il 50% del contingente economico destinato alle amministrazioni pubbliche.

Soggetti coinvolti nella gestione del decreto

Il GSE è responsabile della gestione delle procedure inerenti l'attuazione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto. Provvede inoltre all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca degli incentivi e cura l'effettuazione delle verifiche.

L'ENEA, in accordo con GSE, predispone i contenuti tecnici del portale e della scheda-domanda per l'attuazione del decreto e partecipa alle verifiche e ai controlli. Fornisce inoltre supporto specialistico al GSE per le funzioni di monitoraggio e predispone, sempre in collaborazione con il GSE, la relazione annuale.

GSE, con la collaborazione di ENEA, predispone un apposito portale informatico attraverso il quale i soggetti richiedenti potranno fare richiesta in maniera semplice. Nel contempo la metodologia completamente informatizzata potrà permettere una rapida verifica di congruità della documentazione inviata nonché un aggiornato monitoraggio statistico della misura, sia in termini economici che energetici.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas predispone il contratto tipo tra GSE e beneficiario e definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi trovano copertura sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. Provvede inoltre alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività attribuite ai sensi del presente decreto da GSE ed ENEA.

Risultati attesi

Si stima che il "Conto termico" possa contribuire al raggiungimento del 90% dell'obiettivo fissato dalla SEN per le fonti rinnovabili termiche e possa costituire circa il 9% dell'obiettivo SEN di risparmio energetico.

Fig.1: Stima di produzione annua di energia termica rinnovabile (ktep)





Fig.2: Stima di risparmio annuo di energia finale (Mtep)




(*) Obiettivo SEN sommato ai risparmi ante 2010

Oneri derivanti dagli incentivi

Come previsto dal D.Lgs. 28/2011, art. 27, l'onere di spesa generato dal presente decreto sarà coperto mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale.

In base a stime effettuate, l'onere in bolletta generato, nel caso in cui la misura sia in vigore fino al 2020, è pari, a regime, a circa il 2% del costo del metro cubo di gas naturale per un totale di spesa annua pari a circa 879 Mln di €.

Fig3. Stima di impatto economico (Mln di €)



Al fine di tenere sotto controllo l'andamento di spesa, il decreto subirà un primo aggiornamento dopo due anni dalla data di entrata in vigore. Ad ogni modo, al raggiungimento di un impegno di spesa annuo per incentivi pari a €700 Mln per i soggetti privati e pari a € 200 Mln per le amministrazioni pubbliche e fino all'aggiornamento suddetto, non saranno accettate nuove domande di accesso al regime incentivante.

Lo schema di decreto

Nello specifico lo schema di decreto si sviluppa secondo i seguenti articoli e allegati:

- *Articolo 1: Finalità e ambito di applicazione*
Definisce l'obiettivo del decreto, le revisioni periodiche previste e il tetto di spesa annua per incentivi.
- *Articolo 2: Definizioni*
Richiama le definizioni già in uso nella normativa di settore e aggiunge delle nuove definizioni utili all'applicazione del decreto.
- *Articolo 3: Soggetti ammessi*
Definisce i soggetti ammessi a beneficiare degli incentivi differenziando tra soggetti pubblici e privati. Ammette l'utilizzo dello strumento del finanziamento tramite terzi, del contratto di rendimento energetico ovvero di servizio energetico, anche tramite l'intervento di una ESCO.
- *Articolo 4: Tipologie di interventi incentivabili*
Elenca gli interventi incentivati divisi per tipologia (efficienza energetica o rinnovabili termiche) e per soggetti incentivabili (soggetti pubblici o privati).
- *Articolo 5: Spese per le quali spetta l'incentivo*
Elenca, per ogni tipologia di intervento, le spese che concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo.
- *Articolo 6: Ammontare e durata dell'incentivo*
Definisce, tramite una chiara tabella, le annualità in cui l'incentivo è erogato in base alla tipologia e alle caratteristiche dimensionali dell'intervento.
- *Articolo 7: Procedura di accesso agli incentivi*

Illustra gli adempimenti procedurali, ivi compresa la documentazione da fornire, per la richiesta di accesso all'incentivo da parte dei soggetti privati e dei soggetti pubblici.

- *Articolo 8: Adempimenti a carico del GSE*
- *Articolo 9: Adempimenti a carico dell'Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica dell'Enea*
- *Articolo 10: Adempimenti a carico del soggetto responsabile*
- *Articolo 11: Adempimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*
Tali articoli assegnano, come sopra riportato, i ruoli e gli adempimenti dei soggetti coinvolti nella gestione del decreto ivi compresi gli adempimenti relativi a monitoraggio, verifiche e controlli.
- *Articolo 12: Cumulabilità*
Definisce i criteri di cumulabilità degli incentivi erogati dal "Conto termico" con quelli statali e non.
- *Articolo 13: Monitoraggio e relazioni*
Definisce le relazioni necessarie al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica. Definisce inoltre la relazione annuale finalizzata al controllo del funzionamento del sistema incentivante nonché uno specifico programma biennale di monitoraggio concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di calore e in materia di efficienza energetica.
- *Articolo 14: Verifiche, controlli e sanzioni*
Definisce i ruoli e il metodo per l'effettuazione dei controlli sugli interventi incentivati (compresi i controlli sul cumulo) per il tramite sia di verifiche documentali sia di controlli in situ (ispezioni). Definisce inoltre il numero minimo di controlli da effettuarsi annualmente (1% delle domande ammesse).
- *Articolo 15: Diagnosi e certificazione energetica*
Richiede che, per determinati interventi, le richieste di incentivo siano corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione energetica successiva. Regola inoltre l'incentivo erogato ai fini dell'effettuazione di tali adempimenti, differenziando l'entità del sostegno tra soggetti pubblici e privati.
- *Articolo 16: Misure di accompagnamento*
Stabilisce specifiche misure di promozione e interventi di sensibilizzazione e formazione finalizzate a favorire la definizione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e segnatamente dell'edilizia residenziale pubblica.
- *Articolo 17: Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto*
Definisce l'entità del corrispettivo ai fini della copertura delle attività svolte dal GSE e dall'ENEA-UTEE in merito ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti responsabili nonché ai controlli sugli interventi e in generale a tutte le attività gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all'erogazione degli incentivi.
- *Articolo 18: Disposizioni finali*
- *Allegato I:*
Definisce i criteri di ammissibilità, il metodo di calcolo e l'entità degli incentivi per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica.
- *Allegato II:*
Definisce i criteri di ammissibilità, il metodo di calcolo e l'entità degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
- *Allegato III:*
Determina l'incentivo per le diagnosi energetiche preliminari e certificazioni energetiche.